

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

N. 8576/2012 Reg. Prov. Coll.

N. 11565 Reg. Ric.

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11565 del 2006, proposto da: F. F., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Michele Romano, con domicilio eletto presso M. P. in Roma, via ...omissis...;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola
Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

per l'annullamento

del provvedimento di soppressione dell'indennità di supercampagna - recupero somme

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2012 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in esame, il ricorrente - premesso di essere arruolato presso la banda musicale della Marina Militare, alle dipendenze di Maricapitale - impugna la nota con la quale l'intimata Amministrazione gli ha denegato il beneficio dell'indennità di supercampagna, disponendo il recupero delle somme già corrispostegli a far data 1 gennaio 2004.

L'Amministrazione ha denegato l'attribuzione dell'indennità in parola con la seguente motivazione: "Il Comando Militare Autonomo della Capitale è stato inserito nell'elenco delle

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

unità operative destinatarie della indennità di supercampagna a decorrere dal 1 gennaio 2004. Per quanto riguarda la Banda Musicale questo S.M. ha elaborato una specifica T.O. di recente emanazione (marzo 2006) cosicché essa, cessando di far parte integrante di Maricapitale, costituisce un elemento autonomo di organizzazione a sé stante al quale, in assenza di apposita determinazione del Capo di S.M.D. è stata attribuita l'indennità di impiego operativo prevista dall'art. 5, c. 7 del D.P.R. 163/02 ...".

L'interessato deduce violazione degli artt. 3, 32 e 97 Cost. nonché eccesso di potere.

Con memoria depositata l' 8 giugno 2012, egli insiste per l'accoglimento del ricorso chiedendo il riconoscimento: 1) della indennità di supercampagna per 90,00 euro mensili x 13 mesi x 6 anni; 2) del danno morale e psicofisico (danno riflesso e non patrimoniale) per fatto illecito ex art. 2043 c.c.; 3) del danno come conseguenza del comportamento delle parti processuali stante il combinato disposto della l. n. 69/2009 e del D.Lvo n. 104/2010 desumibile dal comportamento della parte resistente.

All'udienza del 10 luglio 2012, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Come esposto in fatto, il ricorrente ha impugnato la nota con la quale l'intimata Amministrazione gli ha denegato il beneficio dell'indennità di supercampagna, disponendo il recupero delle somme già corrispostegli a far data 1 gennaio 2004.

L'interessato sostiene, a fondamento della propria pretesa, che:

- l'indennità di che trattasi è riconosciuta a tutti i militari in servizio nel nucleo territoriale Maricapitale (Roma);

- la sede della banda musicale, ove egli presta servizio, è Roma (La Storta);

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

- sono state emesse delle disposizioni di servizio sia prima che dopo il settembre 2006 in cui il nucleo comando della Marina Militare "Maricapitale" annovera in organico al proprio interno, i componenti delle bande musicali.

Il ricorso è infondato.

Giova, in via preliminare, ricordare che l'istituto della indennità di supercampagna, secondo la giurisprudenza amministrativa, è stato ricostruito nei termini che seguono.

Occorre partire dall'indennità di campagna istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983 n. 78.

La norma ne ha previsto l'attribuzione agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna ivi indicati [...].

L'articolo 5 del d.p.r. 31 luglio 1995 n. 394 (recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle forze armate) ha poi stabilito, al comma 9, che "l'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 78 del 1983 compete anche al personale che, nella posizione di forza amministrata, è impiegato in maniera continuativa nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti che sono in forza effettiva organica presso gli Enti ed i Reparti elencati nel medesimo art. 3".

Successivamente, è intervenuto il d.p.r. 10 maggio 1996 n. 360 (recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996 riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle forze armate), il cui articolo 4, comma 2, ha elevato, con decorrenza dal primo gennaio 1997, l'indennità in questione dal 115 al 135%, testualmente prevedendone tuttavia l'attribuzione in favore del solo personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna ivi indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali: "brigade, reggimenti, battaglioni (esclusi quelli scolastico - addestrativi), gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici), forze speciali - reparti anfibi -

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

reparti mobili, reparti bonifica ordigni esplosivi".

Il comma in esame ha poi stabilito che "con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista".

Infine, è intervenuto il d.p.r. 13 giugno 2002 n. 163 (recante il recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002 - 2003) che testualmente prevede, all'articolo 5, comma 12, che "a decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista [...] è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base".

Alla luce delle richiamate disposizioni normative, pare evidente che gli incrementi percentuali rispettivamente previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.p.r. n. 360/96 e dall'articolo 5, comma 12, del d.p.r. n. 163/02, che prendono il nome di indennità di "supercampagna", non ricevano applicazione generalizzata ed indifferenziata, ma un'applicazione particolare e limitata solo in favore di quel personale in servizio presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale (cfr. articolo 4, comma 2, del d.p.r. n. 360/96 cit.).

E, del resto, l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni predette - indipendentemente da ogni questione sulla natura delle indennità ivi previste - non coincide, in quanto i comandi, gli enti, le unità ed i reparti di campagna elencati dall'articolo 3 della legge n. 78/83 sono anche numericamente più estesi di quelli elencati dall'articolo 4 del d.p.r. n. 360/96 per individuare il personale beneficiario della maggiorazione ivi prevista.

Né, per le medesime considerazioni fin qui svolte, può essere predicata alcuna disparità di trattamento; sul punto può farsi riferimento al risalente avviso del Consiglio di Stato che già ebbe a concludere affermando che: "L'inserimento nell'elenco delle unità di elevato livello operativo ed addestrativo cui spetta l'indennità di supercampagna [...] rientra nella valutazione discrezionale dello Stato maggiore e si sottrae, come è noto, al sindacato di merito [...]" (ove, come nel caso di specie, non sia palesemente illogica, irrazionale o contraddittoria), sicché "Il ricorrente, che già percepisce l'indennità di campagna, non può lamentare neppure alcuna disparità di trattamento rispetto ad altri militari in servizio presso diverse unità operative o altri Enti poiché tale diverso trattamento trova la sua legittima giustificazione nella necessità, in presenza di un contingente massimo di personale beneficiario, di circoscrivere la

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

corresponsione dell'indennità di supercampagna proprio ad un numero limitato di unità operative" (Cons. Stato, sez. III, parere n. 72 del 16 aprile 2002).

Le riportate conclusioni sono ormai da ritenersi consolidate alla luce dei più recenti interventi giurisprudenziali che hanno ribadito come: "Gli incrementi percentuali dell'indennità di campagna [...] non trovano applicazione generalizzata e indifferenziata, ma spettano solo al personale in servizio presso strutture impiegate nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionale e internazionale, peraltro nei limiti del contingente numerico annualmente determinato con decreto interministeriale", posto che "Le due diverse indennità fanno riferimento ad un differente livello operativo delle strutture destinatarie; in particolare, quella c.d. Supercampagna è strettamente correlata a servizi impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali. In tal senso, l'attribuzione del beneficio va interpretata in modo rigoroso e restrittivo, stante il circoscritto limite numerico di possibili beneficiari, in relazione alle risorse economiche assegnate" (C.G.A. 23 settembre 2008, n. 784, che conferma T.a.r. Palermo, I, 13 dicembre 2005, n. 7238; negli stessi sensi, ancora più recente la pronuncia del Consiglio di Stato, IV, 19 marzo 2009, n. 1641 che conferma T.a.r. Puglia, Lecce, I, 8 maggio 2003, n. 2969)" (c.f.r. T.a.r. Campania Napoli, VII, 3 novembre 2009, n. 6810; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 31 luglio 2010, n. 1840).

Venendo più specificamente al caso in esame, il Collegio ritiene che il comportamento dell'Amministrazione sia esente dalle censure evidenziate nel ricorso.

In particolare, acclarato che la maggiorazione in questione non va riconosciuta a tutto il personale militare, bensì soltanto a quello impiegato presso strutture aventi un particolare grado di preparazione e di addestramento operativo, è innanzitutto da rilevare che l'individuazione concreta di detto personale è affidata a scelte di natura tecnico - discrezionale che riguardano il merito delle scelte operative militari, come tali insindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta illogicità ed abnormità (Consiglio di Stato, IV, 10 giugno 2004 n. 3728; 4 ottobre 2000, n. 5311; 28 dicembre 1999, n. 1972).

Nel caso in esame non risulta irragionevole, né fonte di disparità di trattamento, l'esclusione dalla percezione dell'indennità rivendicata, atteso che la Banda Musicale ove presta servizio il ricorrente ha cessato di fare parte integrante di Maricapitale per costituire un elemento di organizzazione a sé stante.

Essa non risulta più compresa, pertanto, nel contingente fissato annualmente con decreto del

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, né risulta essere struttura avente un particolare grado di preparazione e di addestramento e come tale operante in prima linea, svolgendo essa un ruolo di mero supporto tecnico.

Né, del resto, il ricorrente ha dimostrato di essere impiegato in maniera continuativa, nelle stesse condizioni ambientali, addestrative ed operative dei soggetti beneficiari dell'indennità in parola, laddove solo la coesistenza di tutte le suindicate condizioni avrebbe consentito il medesimo trattamento; a ciò aggiungasi che l'indennità in parola è necessariamente correlata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali da perseguire in via autonoma e prevalente; nella specie, la cennata Banda Musicale è annoverabile tra le strutture locali di supporto, sicché la stessa non risponde direttamente del mancato raggiungimento degli obiettivi connessi all'indennità di supercampagna.

In conclusione, la pretesa del ricorrente non trova fondamento.

Aggiungasi l'assenza, in capo al ricorrente, di alcun diritto soggettivo al riconoscimento dell'indennità in questione, risultando lo stesso soggetto ai citati presupposti legislativi ed amministrativi.

Per quanto riguarda l'azione risarcitoria, la stessa, oltre che inammissibile perché introdotta con semplice memoria non notificata, è infondata sia per mancanza di danno ingiusto, attesa la legittimità dell'operato amministrativo che per mancanza di minimo principio di prova in ordine alla consistenza ed alla quantificazione dei danni assertivamente subiti.

In conclusione, il ricorso in esame va respinto.

Si rinvergono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.

P. Q. M.

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Silvio Ignazio Silvestri

L'ESTENSORE

Domenico Landi

IL CONSIGLIERE

Giancarlo Luttazi

Attribuzione della indennità di "supercampagna": un privilegio raro...

Scritto da Melita Manola

Domenica 28 Ottobre 2012 08:49 -

Depositata in Segreteria il 18 ottobre 2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)